



# COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA

Via Toselli, 1 - 10129 TORINO - Tel. 011/53.77.56 - Fax 011/53.32.85

e-mail: [segreteria@collegiogeometri.to.it](mailto:segreteria@collegiogeometri.to.it) - [collegio.torino@geopec.it](mailto:collegio.torino@geopec.it) - [www.collegiogeometri.to.it](http://www.collegiogeometri.to.it)

Prot. N. 2287/2022  
Circolare n. 68/2022  
/lr

Torino, 12 aprile 2022

Ai Geometri  
in indirizzo  
LORO SEDI

Oggetto: esami di abilitazione alla professione

## **SESSIONE 2022 ESAMI DI ABILITAZIONE**

Si comunica che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (4<sup>a</sup> serie speciale - n. 27 del 05/04/2022) l'Ordinanza Ministeriale che indice la sessione 2022 degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra (scaricabile al seguente link <https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/concorsi/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2022-04-05&numeroGazzetta=27&elenco30giorni=true>).

La domanda e l'elenco della documentazione da presentare per l'iscrizione all'esame sono allegati alla presente circolare. Riassumiamo le scadenze ed i principali adempimenti da rispettare.

**AMMISSIONE ALL'ESAME:** possono accedere agli esami i candidati geometri in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di geometra conseguito presso un istituto tecnico per geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto oppure del diploma di istruzione superiore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, afferente al settore «tecnologico», indirizzo «costruzioni, ambiente e territorio» secondo le confluenze di cui all'allegato D, unitamente al possesso di uno dei requisiti **maturato entro il 21/11/2022** previsti dall'art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E ed F dell'ordinanza ministeriale;

candidato geometra laureato: il candidato in possesso di:

diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'art. 8, comma 3, e riportata nella tabella C allegata all'ordinanza ministeriale;

laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella tabella D, allegata all'ordinanza ministeriale, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalità indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;

ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 15 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate nella tabella E, allegata all'ordinanza ministeriale, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed

equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009;

La sessione di esami, ed il relativo programma, riportato nella tabella B dell'ordinanza ministeriale, è unica per tutti i candidati di cui al precedente comma.

A- abbiano completato il tirocinio professionale della durata massima di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le modalità indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalità di svolgimento del tirocinio di cui alla presente lettera A si osservano, per l'eventuale periodo residuo necessario al raggiungimento dei diciotto mesi, anche per coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B e C, di cui al presente comma. Lo svolgimento del tirocinio si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura prevista dal previgente ordinamento, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi) introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012; ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e' da ritenersi comunque assolto l'obbligo del tirocinio professionale che avrebbe dovuto completarsi o espletarsi nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021;

B- abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi, le università, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo le modalità disposte dall'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;

C- abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di pratica biennale, presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile, iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75; il periodo di pratica si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012;

D- abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo almeno quinquennale di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75; il periodo di attività tecnico subordinata si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il periodo nella misura prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012;

E- siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui agli allegati C e D del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013, n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 citato nelle premesse, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste dall'albo. I collegi provinciali dei geometri e dei geometri laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati;

F- siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, del diploma rilasciato dagli Istituti tecnici superiori - I.T.S - di cui al capo II del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, purché il percorso formativo frequentato sia comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attivita' libero professionali previste dall'albo. I collegi provinciali dei geometri e dei geometri laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati.

Alla sessione d'esami sono ammessi, altresì, i candidati geometri laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le corrispondenti sezioni:

A - diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella tabella C allegata all'ordinanza ministeriale;

B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella Tabella D, allegata all'ordinanza ministeriale, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;

C - lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate nella tabella E allegata all'ordinanza ministeriale, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009;

Sono ammessi alla sessione d'esami, inoltre, i candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non oltre il giorno antecedente la prova d'esame.

Il collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvederà ad inviare in tempo utile alle commissioni d'esame il certificato di compiuta pratica.

**ATTENZIONE:** i praticanti che hanno interrotto una o più volte il periodo sono invitati a controllare la propria posizione presso gli uffici del Collegio, prima di presentare domanda d'esame, per verificare il completamento del periodo.

- **DOMANDA D'ESAME** - la domanda allegata, deve essere **inviata entro il termine perentorio del 05/05/2022** corredata di **tutta** la documentazione (curriculum, versamento di € 49,58 su mod. F23, copia documento identità ed elenco documenti) secondo una delle seguenti modalità:

- **Posta Elettronica Certificata (PEC anche intestata al professionista o ad altra persona) indicare nell'oggetto "Domanda esami abilitazione 2022 – Cognome e Nome del Candidato", direttamente al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia (collegio.torino@geopec.it) (fa fede la stampa che documenta l'inoltro, in data utile, della pec)**

- **Raccomandata con Avviso di Ricevimento (Raccomandata A.R.) direttamente al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia – Via Toselli 1 – 10129 Torino (fa fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante, cui compete la spedizione)**

- CALENDARIO D'ESAME:

***Gli esami consistono in un'unica prova orale che si svolgerà in modalità a distanza di durata massima di 30 minuti per candidato (tutte le procedure per i collegamenti verranno inviati in prossimità dell'esame) con inizio della prova orale il 22 novembre 2022 (il calendario dei candidati ammessi agli esami verrà inviato il 17 novembre 2022)***

Si comunica che per informazioni sugli esami l'ufficio praticanti è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Si comunica, inoltre che, il Collegio sarà chiuso per ferie dal 9 agosto al 27 agosto 2021

- Si ricorda che la relazione finale del periodo di praticantato deve essere inviata al Collegio al termine del praticantato; chi non consegna la relazione non potrà essere ammesso all'esame.
- Si invitano i candidati a verificare il regolare arrivo della PEC della domanda d'esame presso gli uffici del Collegio.

I migliori saluti.

IL SEGRETARIO  
Geom. Massimo Ottogalli

IL PRESIDENTE  
Geom. Luisa Rocca

Allegati: documentazione iscrizione Esami